

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 31/03/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di aver stipulato in data 25 agosto 2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente in data 30 marzo 2019.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 1.649,32, di cui:

- Euro 726,95 a titolo di commissioni di attivazione;
- Euro 726,95 a titolo di costi di intermediazione;
- Euro 195,42 a titolo di spese di istruttoria;

oltre alla corresponsione degli interessi legali dall'estinzione al saldo.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario sostiene:

- la natura *upfront* delle commissioni di attivazione;
- propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso e delle commissioni di intermediazione;
- la natura *upfront* delle spese di istruttoria;
- la non spettanza delle spese legali.

Il resistente pertanto chiesto (i) in via principale, il rigetto del ricorso; (ii) in via subordinata, di circoscrivere l'importo dovuto a quello già offerto in sede di reclamo, pari



ad Euro 403,46; (iii) in via di ulteriore subordine, di detrarre dal dovuto quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni, pari a Euro 338,56.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione n. 26525/19, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*";

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 *sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio/ pensione sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi



tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 616712014 e decisione n. 26525119).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	7,80%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,83%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	34,79%

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				350,00	Upfront	34,79%	121,78		121,78
Commissioni di attivazione				1.302,00	Recurring	55,83%	726,95		726,95
Commissioni di gestione				207,60	Recurring	55,83%	115,91	115,91	0,00
Spese di intermediazione				1.302,00	Upfront	34,79%	453,01		453,01
abbuoni in conteggio estintivo								222,62	
				Totale					1.079,12

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Sulla corresponsione degli interessi legali unicamente dal reclamo al saldo, cfr. Collegio di Coordinamento, pronuncia n. 5304 del 17.10.2013.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.079,12, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA